

**Sentenza:** n. 268 del 22 luglio 2010

**Materia:** Caccia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** art. 117, commi secondo, lett. s) e terzo Cost.

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

**Esito:**

illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della legge Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole

**Estensore nota:** Beatrice Pieraccioli

Il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo lett. s) e terzo della Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella parte in cui non consente la partecipazione paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori negli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

La norma impugnata, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto con i citati parametri costituzionali e, in particolare, quale norma interposta, con l'art. 14, comma 10, della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che, nel disciplinare la composizione degli organi direttivi dei suddetti ambiti territoriali sancisce il principio della presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori.

Ad avviso della Corte la questione è fondata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Secondo la Consulta, infatti, il legislatore regionale ha individuato criteri di composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia che non necessariamente prevedono la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quelle degli agricoltori, ponendo così quest'ultime in una posizione di potenziale svantaggio, sotto il profilo della loro rappresentanza nei suddetti comitati.

D'altra parte la Corte aveva già avuto modo di affermare che il principio di rappresentatività, di cui al citato art. 14 comma 10 della legge 157/1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001) ed, in particolare, che detta disposizione, nello stabilire *"i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale"* (sentenza n. 165 del 2009).

La previsione regionale deve pertanto essere dichiarata illegittima in quanto non rispetta il suddetto standard di tutela uniforme.